



**COMUNE DI TORANO CASTELLO**  
**(Provincia di Cosenza)**



Comune di  
Torano Castello

**ORDINANZA SINDACALE**

Prot.N. 0006812 del 17/07/2020 - P  
Cat. Cla. Uff. AMMINISTRAZIONE



Prot. N. 192

**Oggetto: "Divieto di effettuare, nel territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e affissioni fuori dai casi previsti dalla legge".**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** che il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e deplianti nel territorio comunale e per esso nelle vie e piazze, sui parabrezza e lunotti dei veicoli, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale e su altri manufatti esposti in luogo pubblico, produce conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, aggravate dalla impossibilità - vista la dimensione territoriale di questo Comune - di garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi;

**ATTESO** che anche gli innumerevoli interventi sono risultati molto spesso insufficienti sia a causa della velocità di distribuzione del materiale pubblicitario, sia a causa di eventi atmosferici, quali la pioggia, ma in particolare modo il vento, che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata del materiale pubblicitario soprattutto nei centri abitati del territorio;

**CONSIDERATO**

- che la pubblicità effettuata mediante il volantinaggio, pur rappresentando una modalità di promozione dei prodotti da parte delle ditte commerciali, non deve comunque essere di pregiudizio alcuno per il territorio comunale, vanificandone gli sforzi volti a renderlo più pulito e vivibile;
- che al fine di evitare l'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario sul territorio comunale, riconducibile a rifiuto ai sensi dell'art. 183.1 lettera "a" del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risulta necessario ed opportuno che tale forma di pubblicità avvenga esclusivamente all'interno di aree private in uso alle relative attività commerciali;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno intervenire per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano nell'ambito di tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'igiene e la sanità pubblica compromessa dalla notevole presenza sul suolo di volantini pubblicitari abbandonati;

**VALUTATO, inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza dovuto ai diffondersi del contagio del c.d. Covid – 19 e che impone l'adozione di misure stringenti a salvaguardia sia degli operatori che dei destinatari, ai fini del contenimento del contagio stesso, di adottare ogni adeguata misura.**

**VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;**

**VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;**

**Per i motivi sopra espressi**

### **ORDINA**

**1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;**

**2. E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;**

**3. E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in prossimità degli incroci;**

**4. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare;**

**5. E' consentita, se svolta secondo le previsioni di legge nonché di quelle contenute nella presente ordinanza, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito di questi ultimi nella cassetta della posta o in altro contenitore all'uopo destinato, purché idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;**

**La distribuzione, salvo quanto sopra indicato, potrà essere eseguita dal lunedì al giovedì, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;**

**6. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima congiuntamente all' ufficio di Polizia Locale ed al Settore Urbanistica del Comune di Torano Castello, la data e l'ora di inizio e conclusione delle operazioni, il numero degli addetti utilizzati, nonché l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, mediante consegna a mano o al seguente indirizzo:**

**urbanistica.toranocastello@pec.it**

**7. L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito della suddetta preventiva comunicazione e pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;**

**8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.**

### **AVVERTE**

**Che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) Per le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti nonché per le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della diffusione effettuata in violazione delle disposizioni previste nei precedenti punti da 1 a 7: E' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;**

**b) Per i committenti della distribuzione dei volantini in modo indiscriminato nell'ambito delle manifestazioni di cui al precedente punto 8, in solido con gli autori materiali della diffusione: E' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso di eventuali spese per il ripristino dello stato dei luoghi;**

**I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.**

### **DISPONE**

**che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente e venga diffusa presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.**

**Che è demandato al Settore Urbanistica l'onere di dare la massima diffusione della presente Ordinanza nelle forme ritenute più efficaci e produttive.**

**La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.**

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;**

**Che la presente viene trasmessa a:**

- **Responsabile Area Finanziaria / Tributi**
- **Responsabile della Polizia Municipale;**
- **Comando Stazione Carabinieri Torano Castello;**
- **Comando Stazione Carabinieri Forestali Cerzeto;**
- **Associazioni di categoria;**

**INFORMA**

**che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Calabria previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.**

**Dalla Residenza Comunale, il 17 luglio 2020**



**Il Sindaco**

**Raimondo Lucio Franco**